



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 20 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA MARANA, VIA PONTICELLA, VIA SAN DONATO E VIA SAN ZENONE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E PER I VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA 7,5 T ECCETTO AUTORIZZATI, CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

--con ordinanza del Responsabile di Area competente, n. 39 del 17.07.2019, venivano istituiti in via Marana nel tratto compreso tra le intersezione con le vie San Zenone e San Donato i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- a) Divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate con eccezione dei veicoli autorizzati;
- b) I veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t provenienti da Est, giunti all'intersezione con la via Marana/San Zenone/Marana, avranno l'obbligo di procedere diritto o sinistra, mentre quelli provenienti da Ovest, giunti all'intersezione con la Via Marana/San Zenone/Marana, dovranno procedere diritto o destra;

--con ordinanza n. 8 del 27.02.2020 venivano revocate le suesposte prescrizioni in esecuzione della disposizione di sospensione cautelare dell'ordinanza citata del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna acquisito al prot generale dell'Ente, n. 19523 del 01.08.2019;

--altresì, in modalità anticipatoria della trattazione del merito della vertenza sopra indicata, sia le parti attore-Comune di Minerbio e Ditta COPROB, nonché la parte convenuta-Comune di Budrio, rinunciavano concordemente all'udienza relativa alla discussione principale, alla luce dell'intervenuto completamento del tratto di viabilità alternativa di via Marconi nel Comune di Minerbio che come indicato in atti della stessa parte ricorrente- avrebbe rappresentato l'unica possibile alternativa alla viabilità all'interno della frazione di Maddalena in Budrio;

--all'avvicinarsi della campagna saccarifera 2020, a esito della riunione tenutasi in data 07 Luglio 2020 presso lo stabilimento COPROB alla presenza delle Amministrazioni Comunali di Terre di Pianura e della Dirigenza dello stabilimento, si apprendeva che nonostante sia terminata la nuova viabilità alternativa esterna in Via Marconi nel Comune di Minerbio che esclude il centro urbano ed interessa una zona industriale, non è intenzione delle altre Parti diverse dal Comune di Budrio, rendere percorribile tale tratto dai camion diretti allo stabilimento dello Zuccherificio, contrariamente a quanto asserito nelle argomentazioni depositate in atti processuali e



Comune di Budrio

Bologna

negli accordi stragiudiziali fra le Parti;

Constatato, pertanto, che si rende necessaria una valutazione complessiva della situazione emergente a tutt'oggi, a fronte dei succitati riscontri;

Premesso e constatato tutto quanto sopra e visto che il tratto di strada SP3 presenta uno svincolo di ingresso ed uscita senza limitazioni di sagoma o massa nel territorio comunale di Granarolo dell'Emilia con sbocco sulla strada provinciale SP5 (San Donato già via Reggiani);

Considerato il notevole impatto ambientale dovuto sia all'innalzamento delle polveri, micropolveri che ad un aumento dell'inquinamento acustico in virtù del fatto che nella frazione di Maddalena di Cazzano nel periodo della campagna saccarifera, i valori delle medie delle concentrazioni giornaliere del PM10 registrate risultano più elevati dei corrispondenti valori, osservati nello stesso periodo, dalle stazioni della Rete Regionale di monitoraggio Qualità dell'Aria (RRQA) di Porta San Felice Bologna (Urbana-Traffico) e di San Pietro Capofiume (Rurale-Fondo);

Considerato che allo stato attuale la precedente viabilità non risulta essere più motivata e risulta essere non confacente sia per la salute che la sicurezza pubblica

Viste le numerose segnalazioni/esposti ad oggi presentati sia dalla Consulta Frazionale di Maddalena di Cazzano che dai cittadini ove si lamentano i gravi disagi causati dal transito dei mezzi pesanti in Via Ponticella e nella via Marana nel tratto dall'intersezione con Via San Zenone a Via San Donato in virtù del fatto che le abitazioni sono immediatamente prospicienti alla sede stradale la cui larghezza in prossimità dell'incrocio tra Via Marana e Via S. Zenone risulta essere di 5,50 metri ;

Considerato che la situazione risulta essere nettamente peggiorata da quando dopo un periodo di divieto di circolazione per motivi strutturali del ponte, la via del Melo è stata riaperta alla viabilità dopo i lavori di messa in sicurezza con limitazione di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico di 3,5 t;

Visto che la via del Melo, su accordi precedenti con i Comuni confinanti e COPROB, rappresentava una viabilità da e per lo Zuccherificio che consentiva lo sgravio di una corrente di traffico pesante all'interno del centro della frazione di Maddalena ed in base a tale accordo era stata modificata tutta la viabilità della frazione di Maddalena;

Considerato che nell'incontro pubblico con i residenti della frazione di Maddalena tenutosi in data 22 Luglio 2020 venivano resi edotti gli astanti di quanto sopra e la maggioranza di essi si riteneva in accordo con la nuova proposta di viabilità in quanto la situazione creata non è più sostenibile;

Visto che nell'incontro pubblico veniva enunciata la problematica inerente alla pericolosità delle intersezioni San Zenone/San Donato - Ponticella/San Donato/San Zenone che, considerate le caratteristiche delle rispettive sedi viarie, risulta malagevole l'incrocio di veicoli e soprattutto la svolte a destra e sinistra



Comune di Budrio

Bologna

Viste le caratteristiche altoplanimetriche delle sedi stradali della via Ponticella che risulta essere di una larghezza compresa tra i **3,50 e 4,00** metri non consentendo così il transito in sicurezza dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t e dell'intersezione compresa tra le vie Ponticella-San Zenone-San Donato che risulta essere sfalsata con limitata visibilità e malagevole per le normali manovre richieste dalla circolazione stradale;

Considerata l'ordinaria viabilità e che nella Via Ponticella, all'intersezione San Zenone/Marana e San Zenone/Ponticella San Donato risulta malagevole il transito e l'incrocio di autoveicoli, dovuto alle limitate larghezza della sede stradale ed anche dal fatto che sono percorse anche da numerosi mezzi agricoli, da e per i fondi attigui;

Vista la fermata di trasporto pubblico TPER presente in Via Marana nel tratto compreso tra le Vie San Zenone e San Donato e considerato che - sentita TPER - sono necessarie prove tecniche e ulteriori analisi per l'eventuale spostamento di tale fermata;

Ritenuto pertanto essenziale ed indispensabile adottare un provvedimento di disciplina della viabilità e della circolazione stradale, a tutela del benessere psico-fisico degli abitanti della frazione di Maddalena e degli utenti più deboli (pedoni e ciclisti);

Visti gli articoli 6-7-47-61-71-72-79-82-141-143-145-150-155-182-190- del Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
Visti gli artt. 107 e 109 TU sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa che qui si intendono interamente richiamati dal giorno dell'installazione della prescritta segnaletica stradale fino alla revoca o modifica del presente provvedimento, sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

1. Via Marana nel tratto compreso tra l'intersezione con le vie San Zenone e Via San Donato:

- **Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nella direzione SUD - NORD, eccetto mezzi pubblici;**

*(- i veicoli provenienti da Est, giunti all'intersezione con la Via Marana/San Zenone/Marana, avranno l'obbligo di procedere dritto o sinistra,
- i veicoli di massa complessiva 7,5 t provenienti da Est, giunti all'intersezione con la Via Marana/San Zenone/Marana, avranno l'obbligo di svolta a sinistra);*



2. Via Ponticella divieto di transito e circolazione ai veicoli di massa complessiva 7,5 t eccetto autorizzati; *(I veicoli provenienti da Ovest, avranno l'obbligo di svolta a destra, nel tratto di Via San Zenone compreso tra l'intersezione con la Via Ponticella/San Donato e l'intersezione San Zenone/Marana);*

3. Via San Donato nel tratto compreso tra le intersezioni Ponticella/San Zenone e l'intersezione Via Pozzo:

- **senso unico di circolazione avente come direzione di marcia Ovest→Est per tutte le categorie di veicoli;** *(i veicoli provenienti dalla via Pozzo avranno l'obbligo di direzione obbligatoria sinistra);*

4. Via San Donato nel tratto compreso tra le intersezioni Ponticella/San Zenone e l'intersezione San Donato/Marana:

divieto di transito e circolazione ai veicoli di massa complessiva 7,5 t eccetto autorizzati; *(I veicoli di massa complessiva 7,5 t, provenienti da Ovest, giunti all'intersezione con la Via San Donato/Ponticella/San Zenone avranno l'obbligo di svolta a destra sulla Via San Zenone; i veicoli di massa complessiva 7,5 t, circolanti sulla San Donato provenienti da Nord, giunti all'intersezione con la via San Donato/Marana avranno l'obbligo di direzione obbligatoria diritto);*

5. Via San Zenone nel tratto compreso tra le intersezioni San Zenone/Marana e San Zenone Ponticella/San Donato

- **divieto di transito e circolazione ai veicoli di massa complessiva 7,5 t eccetto autorizzati;** *(I veicoli circolanti sulla via San Zenone provenienti da Est, giunti all'intersezione con la Via Marana avranno l'obbligo di svolta sinistra);*

D I S P O N E

Che s'intendano "autorizzati" e per tanto esclusi dall'obbligo del divieto di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico previsto dalla seguente Ordinanza:

- veicoli che effettuano operazioni di carico scarico cose all'interno dell'area interessata alla limitazione, per comprovate e documentate esigenze;
- veicoli di proprietà di residenti e/o società con sede all'interno dell'area interessata dalla limitazione;
- veicoli militari, d'emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- veicoli in servizio appartenenti ad Enti e/o Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc.) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi d'accessibilità, esclusivamente per l'esecuzione di interventi all'interno dell'area interessata dalla limitazione;
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti, per la raccolta all'interno dell'area



Comune di Budrio

Bologna

interessata dalla limitazione;

- veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate;
- veicoli di proprietà del Comune di Budrio;
- veicoli appositamente e preventivamente autorizzati per esigenze particolari e non prevedibili, da motivare adeguatamente.

Che il presente provvedimento sia reso di pubblica ragione mediante l'installazione della prescritta segnaletica verticale, in conformità a quanto indicato nel Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, del Comune di Budrio o per tramite di ditta debitamente delegata a detti lavori.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 4 della Legge 07/08/1990 n.241, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Che la presente ordinanza andrà affissa all'Albo Pretorio Comunale;

Che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione:

- a norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71 per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna;
- a norma dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R.n° 495/92;
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del D.Lgs. n° 285/92 Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce eventuali provvedimenti in contrasto con essa

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di Legge.

Lì, 07/08/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)